



Tribunale di Trento

RG 14/2018

Decreto

(art. 161, co. 6 l. fall.)

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Guglielmo Avolio	presidente
dott. Roberto Beghini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, co. 6 l. fall., e la documentazione prodotta;

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio 2015, 2016, 2017, docc. 5, 6, 7 ricorso), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

rilevato che domanda di concordato è deliberata, sottoscritta e pubblicata nel registro delle imprese ex art. 152 l. fall (v. docc. 1 e 2 ricorso);

ritenuta la necessità, vista la natura e le dimensioni patrimoniali dell'impresa, di nominare già in questa fase il commissario giudiziale,

ritenuto di fissare in centoventi giorni il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, in considerazione dei particolari aspetti che caratterizzano la situazione della debitrice, come esposti in ricorso, avuto particolare riguardo ai rapporti con l'erario, in relazione ai quali si prospetta l'applicazione dell'art. 182 ter l. fall., e alle trattative in corso;

visto l'art. 161, c. 6 l. fall.,

fissa all'istante termine di centoventi giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla norma citata;

nomina commissario giudiziale Stefano Lauro;

dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.,

dispone che il deposito in cancelleria ad assolvimento dei predetti obblighi informativi deve avvenire entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.

Si comunichi.

Trento, 20 dicembre 2018

Il presidente
Guglielmo Avolio

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, 21 DIC 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorsi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorsi